



Ai genitori degli alunni Scuola secondaria II grado

In un'ottica di totale collaborazione tra scuola-famiglia, avendo come obiettivo la crescita degli alunni che trova il suo fondamento nell'acquisizione di competenze sociali e civiche, il collegio docenti ha ritenuto opportuno:

1. ribadire alcune importanti regole di convivenza civile (estratto del regolamento)
2. definire un regolamento per le deroghe al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico, così come previsto dall'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009

La Scuola, nello svolgere il suo compito, ha bisogno però di essere sostenuta dall'intervento costante delle famiglie. E' per questo motivo che ci rivolgiamo anche ai genitori degli alunni che hanno compiuto 18 anni e che secondo la legge "godono della capacità di agire autonomamente", in quanto riteniamo che il ruolo di genitore non termini con il raggiungimento della maggiore età del figlio.

1. ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

- ✚ E' assolutamente vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze esterne
- ✚ Durante le lezioni è possibile uscire solo uno alla volta: non sarà comunque consentito uscire durante la prima ora e durante l'ora successiva alla ricreazione
- ✚ E' fondamentale il rispetto degli orari: **ingresso 7,45 – 7,50**
Sarà possibile entrare in classe solo fino alle 8,05 (il ritardo sarà comunque segnalato sul Registro di classe).
Dopo le 8,05 si entrerà alla seconda ora: gli alunni ritardatari, minorenni, resteranno fuori dall'aula sorvegliati dal personale ATA; gli alunni maggiorenni potranno entrare a scuola solamente a partire dalla seconda ora.
Dopo 3 ritardi in un mese, la scuola avvertirà le famiglie, anche degli alunni maggiorenni, che abbiano compiuto oltre tre ritardi nell'arco di un mese.
Sarà conteggiata 1 ora di assenza.
- ✚ Non è consentito l'uso del cellulare durante le lezioni: i docenti sono autorizzati a ritirarlo e a consegnarlo in presidenza.
- ✚ Gli alunni sono tenuti a giustificare l'assenza dalle lezioni immediatamente al rientro a Scuola e comunque entro e non oltre 2 giorni dalla data in cui si è verificata l'assenza. In caso di omessa giustificazione entro tale termine, sarà avvisata la famiglia dell'alunno.

2. REGOLAMENTO PER LE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PREVISTO DA ART. 14, COMMA 7 DEL DPR 122/2009

VISTO l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, il quale prevede che: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale"

IL COLLEGIO DEI DOCENTI HA DELIBERATO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2 - Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) dell'orario annuale personalizzato, parametrato sia sul monte ore complessivo.

Art. 3 - Tutte le assenze, **incluse le entrate e le uscite fuori orario**, vengono annotate dai docenti sul registro di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 6, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Il limite massimo di ore di assenze concesso, nel quadro dell'orario annuale, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

Numero settimanali	ore	Numero annuali	ore	Numero massimo ore di assenza consentito (per chi si avvale dell'insegnamento della RC o attività alternativa)	Numero massimo ore di assenza consentito (per chi NON si avvale dell'insegnamento della RC o attività alternativa)
33		1089		272	264
Sc. sec. II gr. classi I					
32		1056		264	256
classi II, III, IV, V					

Art. 4 - Sono computate come ore di assenza:

- **entrate in ritardo**
- **uscite in anticipo**;
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'istituto;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in orario scolastico.

Art. 5 - Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF);
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

Art. 6 - La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- assenze per ricovero ospedaliero documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- **assenze continuative pari o superiori a 10 giorni**
- assenze ricorrenti per gravi motivi di salute documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia che giustifichi tali ripetute assenze;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e certificate;
- gravi e comprovati motivi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziari, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia) regolarmente documentati;
- entrate posticipate o uscite anticipate per:
 - terapie continuative per gravi patologie
 - analisi mediche o donazione di sangue
 - disservizio trasporti
 - entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del dirigente scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosi M. Cristina

La firma del Responsabile dell'Ufficio è omessa
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 12/2/1993 n. 39.